



Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Giancarlo Siani”

di Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado
consezioni Associate Comune di Calvi, San Nazaro, San Martino
Sannita e San Nicola Manfredi (BN)
SANT'ANGELO A CUPOLO



ENTRATA/PERMANENZA/USCITA DALLA SCUOLA PREMESSO CHE

- Con l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione alla frequenza dell'Istituto, fra allievo e l' Istituto scolastico si instaura un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico della Scuola, l'obbligo di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. (Cass. 5067-2010).
- La vigilanza è obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche i collaboratori scolastici. L'arco temporale di estensione di tale obbligo perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o ad altro soggetto a ciò legittimato, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale;
- la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili da parte della Scuola;
- Secondo la giurisprudenza in materia e gli interventi dell'avvocatura dello Stato è necessario adottare disposizioni interne all'Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad esso affidati;
- la giurisprudenza ritiene che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilanza controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richieste dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore che questi non abbia a trovarsi in situazioni di pericolo sino a quando alla vigilanza della scuola non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori;
- la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dall'inizio delle lezioni sino a quando ad essa si sostituisce quella dei genitori o di persona da questi delegata e che il grado di vigilanza esercitata da parte dell'insegnante va commisurata all'età, al livello di maturazione raggiunto dai minori affidatigli e alle condizioni ambientali in cui la scuola è inserita;
- non valgono ad escludere le responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi, impliciti o formali- impartite dalla famiglia, ove esse non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna;
- **il D.L. n. 148 del 16/10/2017, successivamente convertito in legge n. 172 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06/12/2017, all'art. 19-bis, recante “Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici”, prevede la possibilità di uscita autonoma al termine dell'orario delle lezioni, previa autorizzazione dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari;**

CAPO I MODALITA' DI ENTRATA A SCUOLA Art. 1

Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si trova a scuola 5 minuti prima dell'avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni. Il personale collaboratore scolastico sorveglia l'ingresso dell'edificio scolastico disponendosi in modo razionale al fine di tenere sotto controllo l'intero percorso degli alunni richiamando, ove necessario e comunque in modo pacato ed educato, al rispetto delle norme comportamentali. In caso di problemi vanno segnalati all'insegnante di sezione / classe, se riguardano gli alunni, al responsabile di plesso e dirigente scolastico se riguardano i genitori.

Scuola Infanzia

Gli alunni vanno lasciati, dai rispettivi accompagnatori, sulla porta di ingresso della scuola, dove vengono presi in consegna dai collaboratori scolastici ed accompagnati nelle sezioni di appartenenza. In casi eccezionali potrà essere consentito, con autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'accompagnamento da parte dei genitori fino all'ingresso dell'aula.

Scuola Primaria

Gli alunni, lasciati sulla porta di ingresso della scuola, si recano autonomamente nelle proprie classi sotto la diretta vigilanza dei collaboratori scolastici. In casi eccezionali potrà essere consentito, con autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'accompagnamento da parte dei genitori fino all'ingresso dell'aula.

Scuola Secondaria

Gli alunni, al suono della campanella d'ingresso, entrano nell'edificio scolastico e si recano autonomamente nelle proprie classi sotto la diretta vigilanza dei collaboratori scolastici.

Art. 2

Tenuto conto della non obbligatorietà della Scuola dell'Infanzia, ai genitori degli alunni di tale ordine di scuola è consentito un orario d'entrata e di uscita di considerevole flessibilità, per cui è data la possibilità di protrarre l'accoglienza fino alle 9,30. L'uscita sarà effettuata nell'arco di tempo fra le ore 15,00 e le ore 16,30. I bambini che non usufruiscono del servizio di refezione, potranno essere prelevati, dai genitori o da chi ne fa le veci, dalle ore 12,00 alle ore 13,30.

Art. 3

Per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria è considerato ritardo quando giungono a scuola oltre i 10 minuti l'orario di ingresso. Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni, a cura del docente di classe, con giustificazione da parte dei genitori e firma sull'apposito registro in possesso dei collaboratori scolastici. Per tale adempimento è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. In caso di ritardi ripetuti il responsabile di plesso informerà la Direzione. Ogni entrata posticipata che abbia carattere di continuità nel tempo dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

CAPO II SPOSTAMENTO ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA

Art. 4

E' espressamente vietato l'allontanamento di alunni dall'aula per motivi di natura disciplinare. Gli spostamenti degli alunni devono avvenire solo in presenza di adeguata vigilanza da parte dei docenti o dei collaboratori scolastici. L'uscita dalla classe per le attività specifiche deve avvenire ordinatamente ed in silenzio, in modo da non disturbare le attività delle altre classi e degli uffici ed inviare, a chi osserva, un'immagine di capacità di "autocontrollo". E' assolutamente vietato affidare agli alunni incarichi da svolgere fuori dall'aula di appartenenza.

Art. 5

Durante l'intervallo per la ricreazione:

- l'insegnante deve essere fisicamente presente fra i propri alunni e adottare tutti quegli accorgimenti che valgano a prevenire possibili incidenti, a garantire il corretto consumo delle vivande e deposito dei rifiuti negli appositi contenitori;
- Agli alunni è fatto divieto di sostare nei corridoi;
- I collaboratori scolastici vigilano, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni, prestando particolare attenzione a che il pavimento sia perfettamente asciutto e i servizi siano igienicamente idonei ad accogliere gli alunni.

Art. 6

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi in una delle classi ove è presente un docente che prosegue il proprio servizio in un'altra classe. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante.

Il docente, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula ove presterà servizio, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio, di recarsi nella classe di competenza.

Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, davanti all'aula per consentire un rapido cambio di docente sulla scolaresca.

CAPO III MODALITA' DI USCITA

Art. 7

Per il prelievo al termine delle lezioni e/o per le uscite anticipate di alunni di qualsiasi età, classe e condizione, è sempre richiesta la presenza di un genitore o di persona delegata allo scopo, **tranne nei casi in cui l'alunno sia autorizzato all'uscita autonoma, secondo le modalità descritte nell'art. 13 del presente Regolamento.** L'autista dello scuolabus è da intendersi come persona delegata alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto formale richiesta dell'utilizzo del trasporto al Comune di domicilio. In tal caso, l'obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano rispettivamente sul portone della Scuola o all'atto della consegna degli alunni all'autista dello Scuolabus. Eventuale richiesta di trasporto con scuolabus diverso da quello utilizzato regolarmente, va rivolta all'Amministrazione Comunale e, con il visto e autorizzazione dell'Ente, consegnata in presidenza

Art. 8

Ogni uscita anticipata va registrata dai genitori con apposizione della firma sull'apposito registro in possesso dei collaboratori scolastici. L'alunno viene prelevato dalla classe dal collaboratore scolastico e consegnato ai genitori (o suo delegato). In caso di ripetute uscite anticipate, l'insegnante ne informa il dirigente scolastico. Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal dirigente scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

Art. 9

All'uscita degli alunni dall'edificio scolastico, al termine delle attività didattiche, presso ciascuna porta di uscita dell'edificio è presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Art. 10

I genitori o persona delegata, che non riescono a prelevare il minore all'ora stabilita, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno affidando lo stesso al collaboratore scolastico in servizio nel plesso.

Art. 11

Nell'ipotesi di mancato prelievo del minore in assenza della dovuta informazione, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori - tenterà di rintracciare i genitori o persona delegata di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l'insegnante, dopo aver informato il Dirigente Scolastico, lo affida al collaboratore scolastico in servizio nel plesso.

Art. 12

Al quarto caso di mancato prelievo del minore, in assenza della dovuta informazione, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare i servizi sociali del Comune di residenza del minore.

DELIBERA n.89 del Consiglio di Istituto del 09 dicembre 2014
Integrazione / modifica sez.4 "Ingresso e uscite degli alunni" Regolamento di Istituto

Art. 13 (USCITA AUTONOMA)

L'uscita autonoma degli alunni è consentita in conformità di quanto previsto e disciplinato dalla recente normativa in materia (art. 19-bis del D.L. n. 148 del 16/10/2017, successivamente convertito in legge n. 172 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06/12/2017) recante "Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici", che recita:

" I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza".

Pertanto i genitori intenzionati a usufruire di questa possibilità devono sottoscrivere e consegnare in Segreteria la prevista Dichiarazione di assunzione di responsabilità, pubblicata nella sezione -Modulistica- del Sito Web della Scuola. L'uscita autonoma è consentita solo agli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado. Il Dirigente Scolastico, valutata la richiesta dei genitori, concede l'autorizzazione all'uscita autonoma, e ha facoltà di revocarla in qualsiasi momento, con atto motivato, qualora ravvisi il venir meno delle condizioni che ne costituiscono il presupposto, oppure qualora il comportamento dell'alunno, nel corso dell'anno, si dimostri in contrasto con il grado di autonomia e di maturazione dichiarato dai genitori.

DELIBERA N. 57 del Consiglio d'Istituto del 31 Gennaio 2018
"Uscita Autonoma degli alunni: modifica Regolamento d'Istituto"